



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. _____

Brindisi, _____

Syndial Spa

progetti.risanamentoambientale@pec.syndial.it
syndial@pec.syndial.it

ARPA PUGLIA Dipartimento di Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR

prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO : Autorizzazione Integrata Ambientale per impianto TAF **Syndial s.p.a.** Brindisi
Istanza di modifica non sostanziale – nota prot. TAF/255/Brindisi/P/LR/GD trasmessa con pec del 02/05/2018 – **Presa d'atto**

Premesso che:

- con nota prot. TAF/255/Brindisi/P/LR/GD trasmessa con pec del 02/05/2018 la società Syndial spa ha trasmesso l'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA n. 1966 del 23/12/2009, successivamente modificata con provvedimento 392/2012 e prorogata con nota prot. 62444 del 23/12/2015;
- lo scrivente servizio, con propria nota prot. 20625 del 29/06/2018 ha richiesto al proponente di integrare l'istanza;
- con propria nota prot. TAF/509/Brindisi/P/LR/GD, trasmessa con pec del 02/08/2018, il gestore ha trasmesso la documentazione richiesta.

Preso atto che, dalla documentazione complessivamente presentata dal proponente si evince che le modifiche consistono in:

1) modifica alla linea di trattamento dei fanghi

L'impianto è costituito da due linee di trattamento parallele, denominate A e B; entrambe le linee sono costituite da stoccaggio, filtrazione a sabbia, adsorbimento su carbone attivo granulare e filtrazione GFH. Attualmente i fanghi prodotti dalla linea A sono inviati a decantazione e poi a smaltimento; i fanghi provenienti dalla linea B sono ispessiti con un decantatore accelerato a pacchi lamellari e poi inviati a disidratazione con centrifuga; i fanghi disidratati sono inviati a smaltimento e le acque riciclate a monte del serbatoio di accumulo iniziale.

La modifica comunicata consisterà nell'invio dei fanghi prodotti nelle sezioni di filtrazione della linea A alla sezione ispessimento e disidratazione della sezione B, con conseguente riduzione

complessiva dei residui da inviare a smaltimento, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

CER	Stato attuale [kg]	Stato di progetto [kg]
191305* <i>fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose</i>	50.000	55.000
191307* <i>rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose</i>	15.000	-
Totale	65.000	55.000

2) invio delle acque trattate del TAF all'impianto Edipower

La modifica proposta prevede che quota parte dell'acqua trattata dall'impianto TAF sia inviata ad Enipower per alimentare l'impianto a membrane allo scopo di produrre acqua demineralizzata.

Si ipotizza un utilizzo iniziale pari a 1.100.000 m³/anno, che potrebbe arrivare a 1.450.000 m³/anno.

Essendo il nuovo impianto a membrane di Edipower alimentato ad acqua di mare, l'alimentazione di acqua da TAF consentirà una riduzione dei prelievi di acqua di mare. Inoltre, nell'ambito del piano di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche per produzione di acqua demineralizzata, si prevede altresì una riduzione di prelievi di acque da pozzo di circa 150.000-250.000 m³/anno.

Rilevato che

- la normativa regionale di riferimento, costituita dalla DGR 648/11 recante *"Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"* elenca le possibili modifiche AIA da ritenersi sostanziali, precisando tuttavia che si tratta di un *elenco di carattere non esaustivo*;
- la direttiva del MATTM n. 274 del 16/12/2015, invece, *disciplina la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del MATTM*, ma fornisce alcuni principi che possono essere utilmente ritenuti applicabili anche per la valutazione delle modifiche di installazioni AIA di competenza regionale;
- in particolare il succitato D.M. 274/2015 precisa che *"possono generalmente considerarsi non sostanziali le modifiche la cui realizzazione consente comunque il rispetto del previgente quadro prescrittivo AIA e in particolare dei valori limite autorizzati, e non comporta la realizzazione di nuove unità, o la integrale sostituzione di unità esistenti, anche se tali modifiche comportano un incremento della capacità produttiva dell'installazione, della quantità di materie prime lavorate o delle emissioni in flusso di massa"*.

Considerato che, in riferimento agli interventi da realizzare oggetto della comunicazione, il Gestore ha descritto le scelte progettuali in relazione alle *Best Available Techniques* di settore, gli impatti ambientali positivi e negativi legati all'esercizio dei nuovi impianti e la modifica delle sezioni impiantistiche esistenti all'interno dello stabilimento e ha escluso modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo autorizzato, si ritiene che gli interventi elencati possono considerarsi **modifiche non sostanziali**, ai sensi dell'art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

La documentazione di progetto trasmessa dal Gestore è stata pubblicata sul portale web della Provincia di Brindisi – SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO – IMPIANTI AIA – SCHEDA SYNDIAL Spa.

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione delle presenti conclusioni (restando inteso che la non veridicità, falsa

rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame delle decisioni assunte, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Per quanto attiene alle attività di vigilanza e controllo si rimanda a quanto già stabilito nel provvedimento AIA di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi n. 1966 del 23/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rammenta al Gestore che il citato provvedimento è efficace per la durata di 10 anni, fino al 23/12/2019 come stabilito con nota prot. 62444 del 23/12/2015. Pertanto, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5 *"nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame é comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta"*.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

